

# Le pagelle fiscali sono condizione necessaria per l'adesione

## L'accesso

### Applicazione degli Isa

La opzione per il concordato preventivo biennale (2026-2027), che le imprese e i professionisti sono chiamati a valutare entro il prossimo 30 settembre "soppesando" la proposta che, nei prossimi giorni, dovrebbe essere disponibile, può essere selezionata solo in presenza di alcuni requisiti di accesso. Oltre a non incorrere nelle cause di esclusione, vi sono altre due condizioni fondamentali da rispettare. Le istruzioni al modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di concordato (modello Cpb) - approvate con il Provvedimento direttoriale del 27 febbraio 2026 - confermano che l'adesione per il nuovo biennio è praticabile:

- dai soggetti che applicano gli Isa;
- in assenza di una proposta di concordato in essere per il biennio 2025-2026. Se la seconda condizione non presenta particolari problematiche interpretative (i contribuenti che hanno aderito a settembre 2025, infatti, si troveranno a decidere la prosecuzione del Cpb l'anno prossimo), la prima indicazione merita qualche approfondimento per evitare errori.

Le istruzioni (come del resto l'articolo 10, comma 1, del DLgs. n. 13/2024) non fanno riferimento a "quando" il contribuente deve essere un soggetto che applica gli Isa. In proposito il riferimento va operato all'anno precedente al biennio (quindi, nel nostro caso, al 2025 - dato che emergerà dalle dichiarazioni dei redditi presentate entro ottobre prossimo). Si deve trattare di una applicazione concreta degli indicatori fiscali, ossia di una situazione priva di cause di inapplicabilità. Il che non significa che aver

mantenuto le condizioni per conservare l'efficacia del Cpb 2024-2025 costituisca un lasciapassare universale per la prossima adesione, poiché vi sono fattispecie in cui ciò non si verifica. Facciamo alcuni esempi. Un contribuente in regime forfettario nel 2025 non può optare per il Cpb 2026-2027, nemmeno se nel 2026 è fuoriuscito da tale regime. L'unica situazione possibile è quella del forfettario che, già nel 2025, è precocemente uscito dal regime, per superamento dei 100.000 euro di ricavi/compensi incassati divenendo soggetto IsaA già in tale periodo (imposta (Faq n. 7 dell'8 ottobre 2024)). Il contribuente soggetto Isa nel 2025 che è entrato nel forfettario nel 2026 non può aderire al Cpb, a meno che entro il prossimo 30 settembre non superi i 100.000 euro di ricavi/compensi incassati (risposta n. 248/2024).

Qualunque operazione straordinaria realizzata nel corso del 2025, comportando la disapplicazione degli Isa in tale periodo d'imposta, renderà impossibile l'adesione al Cpb per il biennio 2026-2027. In proposito la Circolare n. 17/E/2019 richiama un'ampia serie di situazioni: trasformazione, scissione, fusione, conferimento, cessione, acquisto o affitto d'azienda, successione o donazione d'azienda e liquidazione. Da notare che per un soggetto aderente al Cpb 2024-2025, l'affitto di azienda intervenuto nel 2025 (non tale da comportare l'applicazione della circostanza eccezionale di cui all'articolo 4 del D.M. 28 aprile 2025) non ha fatto cessare il concordato ma, comunque, impedisce l'accesso per il biennio 2026-2027 (risposta ad interpello n. 46/2026).

Altre situazioni che non hanno determinato uno stop anticipato del Cpb 2024-2025 ma che non permettono comunque l'adesione

per il successivo biennio poiché comportano l'assenza di applicazione degli Isa nell'anno precedente all'opzione sono:

- l'essere divenuto un soggetto "multi-attività", anche senza che vi sia stato un mutamento nell'attività prevalente con Isa differente;
- l'aver superato il limite di applicazione Isa per quanto attiene ai ricavi (€ 5.164.569 euro), anche senza aver oltrepassato la soglia dei 7.746.853 euro di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b-quater) del Decreto Cpb;
- essere stato interessato, nel 2025, da una operazione di trasformazione societaria.

D'altra parte, situazioni che possono aver interrotto precocemente il Cpb nel 2025 potrebbero non aver inciso sull'applicazione degli Isa, rendendo possibile aderire al Cpb nel 2026. Si pensi, ad esempio, alle intervenute modifiche della compagine sociale che, nel 2025, hanno aumentato il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il caso del subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato. In merito alle "circostanze eccezionali" già citate (tali da interrompere il concordato ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del Decreto Cpb), esse andranno verificate - per definire l'accesso alla proposta 2026-2027 - alla luce delle cause di inapplicabilità Isa, con particolare riferimento a quella che esclude il contribuente che non si trova in condizioni di normale svolgimento dell'attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

